

FAQ: ILR – Procedura di conteggio ordinaria

Questo documento riassume le caratteristiche della procedura di conteggio ordinaria dell'ILR in relazione alle conseguenze economiche della pandemia. A fronte di una perdita di lavoro non riconducibile alla pandemia è possibile fare riferimento all'Info-Service «Indennità per lavoro ridotto».

1. Ritorno alla procedura di conteggio ordinaria in caso di persistenza del lavoro ridotto in relazione alle conseguenze economiche della pandemia..... 2
2. Quali sono le differenze tra la procedura di conteggio sommaria e quella ordinaria? 2
3. Quali documenti sono richiesti dalla cassa di disoccupazione?..... 2
4. Quali requisiti deve soddisfare il controllo aziendale delle ore di lavoro? 2
5. Quali disposizioni introdotte con la pandemia sono state prorogate nella legge COVID-19 fino al 31.12.2022 e quindi si applicano anche nella procedura ordinaria? 3
6. Quali disposizioni vigono per il periodo di attesa? 3
7. Si devono considerare le occupazioni provvisorie? 3
8. La regolamentazione speciale per le persone a basso reddito è ancora in vigore? 3
9. In quale misura viene versata l'indennità per lavoro ridotto?..... 3
10. Per quanto tempo viene versata l'indennità per lavoro ridotto? 3
11. Cos'è un periodo quadro e quando viene aperto? 4
12. Si esige una perdita minima di ore di lavoro?..... 4
13. Cosa devo indicare se il diritto annuale alle vacanze è concordato in giorni civili? 4
14. Si devono di nuovo considerare le ore in esubero dei mesi precedenti? 4
15. Le ore perse da compensare in anticipo o da recuperare vengono indennizzate? 5
16. L'orario di lavoro flessibile ha un influsso sull'indennità per lavoro ridotto?..... 5
17. Aziende con perdita stagionale di ore di lavoro: cosa occorre osservare?..... 7

1. Ritorno alla procedura di conteggio ordinaria in caso di persistenza del lavoro ridotto in relazione alle conseguenze economiche della pandemia

Dal 01.03.2020, per fornire un sostegno rapido e privo di complicazioni alle aziende in difficoltà a causa degli effetti del Coronavirus, gli oneri amministrativi per il preannuncio e il conteggio del lavoro ridotto erano stati notevolmente semplificati. Al posto della procedura ordinaria era stata introdotta una procedura di conteggio sommaria.

Dal 01.04.2022 è di nuovo in vigore la procedura di conteggio ordinaria.

Il Parlamento ha inoltre prorogato la regolamentazione per le persone a basso reddito introdotta dalla legge COVID-19 fino al 31.12.2022, che continuerà perciò ad essere applicata in caso di lavoro ridotto in relazione alle conseguenze economiche della pandemia.

2. Quali sono le differenze tra la procedura di conteggio sommaria e quella ordinaria?

Nella procedura di conteggio sommaria l'ILR veniva calcolata e versata in forma forfettaria in percentuale della somma salariale, mentre nel caso della procedura ordinaria l'indennità viene versata a ogni singola persona interessata. A tal fine la cassa di disoccupazione necessita di ulteriori informazioni da parte del datore di lavoro.

Nella procedura ordinaria non si applica la combinazione del modulo «Domanda di indennità per lavoro ridotto» e «Conteggio sul lavoro ridotto». Per il conteggio si devono presentare ogni mese due moduli separati insieme al già previsto «Rapporto sulle ore perse per motivi economici».

I due moduli sono integrati nello stesso eService «Domanda/conteggio ILR - procedura di conteggio ordinaria».

3. Quali documenti sono richiesti dalla cassa di disoccupazione?

- Copia dell'approvazione del lavoro ridotto (Disposizione del servizio cantonale competente)
- Copia del preannuncio
- Modulo «Domanda d'indennità per lavoro ridotto»
- Modulo «Conteggio sul lavoro ridotto»
- Modulo «Rapporto sulle ore perse per motivi economici»

L'azienda che chiede per la prima volta l'indennità nell'anno civile deve inoltre presentare alla cassa di disoccupazione i seguenti documenti:

- il tempo di lavoro contrattuale
- le ore da compensare in anticipo o da recuperare e le date di compensazione (se presenti)
- il regolamento dell'orario flessibile dell'azienda (se presente)
- la lista degli orari, dei giorni liberi e dei giorni di vacanza pagati
- la lista dei salari, compresi gli assegni contrattuali periodici
- un estratto del registro di commercio nel caso di società anonime o di società a garanzia limitata
- la lista delle ore in esubero effettuate da ogni lavoratore durante gli ultimi 6 o 12 mesi (questo vale anche per il nuovo conteggio ILR nell'ambito di un termine quadro in corso.)
V. domanda 14.

4. Quali requisiti deve soddisfare il controllo aziendale delle ore di lavoro?

L'azienda deve continuare a disporre di un sistema di controllo delle ore di lavoro (ad es. schede di timbratura, rapporti sulle ore) del personale interessato dal lavoro ridotto che indichi quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore in esubero, le ore perse per motivi economici e tutte le altre assenze quali ad esempio vacanze, giorni di malattia, infortunio o servizio militare. Questa documentazione va conservata per 5 anni.

5. Quali disposizioni introdotte con la pandemia sono state prorogate nella legge COVID-19 fino al 31.12.2022 e quindi si applicano anche nella procedura ordinaria?

Per il lavoro ridotto in relazione alle conseguenze economiche della pandemia le seguenti misure continueranno ad essere applicate fino al 31.12.2022:

- abolizione del termine di preannuncio
- durata dell'approvazione del lavoro ridotto prorogata fino a sei mesi
- ILR più elevata per redditi bassi (v. domande 8 e 9)

6. Quali disposizioni vigono per il periodo di attesa?

Da aprile 2022 è di nuovo in vigore un periodo di attesa (franchigia per i datori di lavoro) di 1 giorno lavorativo per periodo di conteggio.

7. Si devono considerare le occupazioni provvisorie?

Gli eventuali redditi devono essere comunicati dall'azienda tramite il modulo 716.305 «Attestato sul reddito conseguito con l'occupazione provvisoria» e debitamente computati nel conteggio (voce «Reddito da occupazione provvisoria»).

L'ILR viene ridotta nella misura in cui, aggiunta al guadagno ottenuto con l'occupazione provvisoria, supera la perdita di guadagno computabile

8. La regolamentazione speciale per le persone a basso reddito è ancora in vigore?

Sì. Nel caso di lavoro ridotto dovuto almeno in parte alle conseguenze economiche della pandemia, fino al 31.12.2022 le persone con reddito particolarmente basso sono indennizzate come previsto dalla relativa regolamentazione. V. domanda 9.

9. In quale misura viene versata l'indennità per lavoro ridotto?

In linea di principio, l'ILR ammonta all'80 % della perdita di guadagno

Per i lavoratori che conseguono un reddito inferiore a 3'470 franchi l'indennità per lavoro ridotto è del 100 per cento. Per i redditi compresi tra 3'470 e 4'340 franchi l'indennità ammonta ad almeno 3'470 franchi in caso di perdita di guadagno totale, mentre le perdite di guadagno parziali vengono calcolate proporzionalmente. Per i redditi superiori a 4'340 franchi l'indennità per lavoro ridotto ammonta come di consueto all'80 per cento. La classificazione della retribuzione a tempo parziale avviene sulla base della retribuzione estrapolata ad un carico di lavoro a tempo pieno.

10. Per quanto tempo viene versata l'indennità per lavoro ridotto?

Fino a giugno 2022 l'ILR viene versata per al massimo 24 mesi nell'arco del termine quadro di due anni. Da luglio 2022 si applicherà nuovamente la durata massima di riscossione di 12 periodi di conteggio per ciascun termine quadro. V. domanda 11

In linea di principio, un'azienda con una perdita di lavoro mensile superiore all'85 % del tempo di lavoro normale può essere indennizzata per non più di 4 mesi per ciascun termine quadro. Nei periodi di conteggio da marzo 2020 a marzo 2021 e da gennaio a marzo 2022 questa regola è stata però sospesa.

Per il calcolo della durata restante dell'ILR vengono presi in considerazione anche i periodi di conteggio per i quali è stata versata un'IPI.

Esempio: un'azienda ha conteggiato l'ILR per la prima volta nel settembre 2020. Di conseguenza, il termine quadro va dal 01.09.2020 al 31.08.2022. Se questa azienda ha percepito l'ILR per almeno 12 mesi fino a giugno 2022, per i mesi di luglio e agosto non avrà diritto all'indennità. Questa azienda potrà riscuotere di nuovo l'ILR dal settembre 2022 e verrà aperto un nuovo termine quadro per il periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2024. L'azienda potrà conteggiare nuovamente fino a 12 mesi complessivi di ILR nel nuovo termine quadro.

11. Cos'è un termine quadro e quando viene aperto?

Un termine quadro viene aperto all'inizio del primo periodo di conteggio per cui è percepita l'ILR e dura per un periodo fisso di 2 anni. Il termine quadro è determinante per la durata massima del diritto all'ILR, così come per il numero di mesi per i quali può essere fatta valere una perdita di lavoro superiore all'85 % (v. domanda 10).

Nel corso di un termine quadro non è possibile aprire un secondo termine che si sovrappone al primo per la stessa azienda o lo stesso settore d'esercizio.

Alla fine di un termine quadro ne viene aperto un altro se l'azienda fa nuovamente richiesta d'ILR. Durante il nuovo termine quadro si può nuovamente esaurire l'intera durata massima di riscossione prevista.

Esempio: numerose aziende hanno conteggiato per la prima volta l'ILR per il mese di marzo 2020. Il loro termine quadro si estende pertanto dal 01.03.2020 al 28.02.2022. Se una di queste aziende riscuote di nuovo l'ILR in marzo 2022, si apre un nuovo termine quadro dal 01.03.2022 al 29.02.2024.

12. Si esige una perdita minima di ore di lavoro?

Sì. Una perdita di lavoro è computabile soltanto se, per ogni periodo di conteggio, raggiunge almeno il 10 % del totale delle ore normalmente prestate in complesso dai lavoratori dell'azienda o del settore d'esercizio riconosciuto.

Nel calcolo delle ore da effettuare occorre includere in linea di massima le ore di lavoro di tutti i lavoratori occupati nell'azienda, eccetto le ore di coloro che non hanno diritto all'ILR.

Il calcolo della perdita minima è fondato sul totale delle ore da effettuare nell'azienda dopo deduzione di tutte le assenze pagate e non pagate (si veda modulo «Conteggio sul lavoro ridotto»; n. 716.303 o eService «Domanda/conteggio ILR - procedura di conteggio ordinaria»).

Se l'introduzione del lavoro ridotto o la ripresa del lavoro a tempo pieno non coincide con l'inizio o la fine di un periodo di conteggio, la perdita di lavoro di almeno il 10 % è calcolata sulle ore normali di lavoro dall'inizio o fino alla fine del lavoro ridotto.

13. Cosa devo indicare se il diritto annuale alle vacanze è concordato in giorni civili?

In particolare, diversi CCL indicano il diritto alle vacanze in giorni civili. In questo caso, per il conteggio dell'indennità per lavoro ridotto vengono convertiti in giorni lavorativi.

Esempio: per una persona con 35 giorni civili di vacanza secondo il CCNL dell'industria alberghiera e della ristorazione 25 giorni lavorativi di vacanza (35 : 7 x 5).

14. Si devono di nuovo considerare le ore in esubero dei mesi precedenti?

Sì. Le ore in esubero accumulate prima dell'introduzione o della reintroduzione del lavoro ridotto al di fuori della fase di lavoro ridotto devono essere compensate secondo la procedura ordinaria prima della riscossione dell'ILR, rispettivamente devono essere dedotte dalle ore di lavoro perse.

Disposizione transitoria procedura di conteggio sommaria – ordinaria

Le ore in esubero accumulate prima dell'ultima fase di lavoro ridotto conteggiate secondo procedura sommaria non devono essere prese in considerazione. Con la reintroduzione del lavoro ridotto durante il termine quadro in corso, si tiene conto delle ore in esubero degli ultimi 12 mesi al massimo; all'inizio di un nuovo termine quadro si tiene conto delle ore in esubero degli ultimi 6 mesi al massimo.

Per ore in esubero si intendono le ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro convenuto contrattualmente. Il saldo di tempo sino a 20 ore risultante dall'orario di lavoro flessibile dell'azienda e le ore previste dalla stessa per compensare in anticipo o recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerati ore in esubero.

Esempio 1

L'azienda X rivendica nuovamente l'ILR per il mese di aprile 2022. Il termine quadro per il percepimento delle prestazioni va da giugno 2020 a maggio 2022.

Variante A: l'azienda ha percepito l'ultima volta l'ILR a febbraio 2021. Tutte le ore in esubero accumulate dal 01.04.2021 e che non sono state compensate prima di aprile 2022 devono quindi essere prese in considerazione.

Variante B: se invece questa azienda ha percepito per l'ultima volta l'ILR a dicembre 2021, devono essere conteggiate solo le ore in esubero da gennaio 2022.

Esempio 2

L'azienda Y richiede di nuovo l'ILR nel mese di aprile 2022. L'ultimo termine quadro si è concluso a febbraio 2022. Un nuovo termine quadro sarà aperto ad aprile 2022.

Variante A: l'azienda ha percepito l'ultima volta l'ILR a maggio 2021. Tutte le ore in esubero accumulate dal 01.10.2021 e che non sono state compensate prima di aprile 2022 devono quindi essere prese in considerazione.

Variante B: se invece questa azienda ha percepito per l'ultima volta l'ILR a dicembre 2021, devono essere conteggiate solo le ore in esubero da gennaio 2022.

Esempio 3

L'azienda Z rivendica nuovamente il diritto all'ILR per il mese di aprile 2022. L'ultimo termine quadro si è concluso a marzo 2022. Un nuovo termine quadro sarà aperto ad aprile 2022.

Variante A: l'azienda ha percepito l'ultima volta l'ILR a maggio 2021. Tutte le ore in esubero accumulate dal 01.10.2021 e che non sono state compensate prima di aprile 2022 devono quindi essere prese in considerazione.

Variante B: se invece questa azienda ha percepito costantemente l'ILR fino ad ora, non possono essere state accumulate ore aggiuntive dall'ultima fase di conteggio sommario dell'ILR e non vanno conteggiate ore in esubero.

15. Le ore perse da compensare in anticipo o da recuperare vengono indennizzate?

Sì. Le ore da compensare in anticipo o da recuperare devono essere incluse nel calcolo come ore da effettuare. Se sono perse, occorre pertanto indennizzarle.

Se le ore da effettuare in anticipo sono compensate nel periodo di conteggio, esse vanno dedotte dal numero delle ore da effettuare.

16. L'orario di lavoro flessibile ha un influsso sull'indennità per lavoro ridotto?

L'orario di lavoro flessibile che prevede un saldo positivo di 20 ore al massimo non ha alcun influsso sull'ILR. Il saldo positivo o negativo delle ore effettuate nell'ambito dell'orario di lavoro flessibile va riportato nel conteggio (si veda «Guida: completare il conteggio ordinario dell'ILR in Excel»). Le ore che all'inizio del lavoro ridotto superano il saldo massimo previsto dal regolamento dell'orario di lavoro flessibile sono considerate ore in esubero (v. domanda 14).

Esempio

(saldo massimo di orario flessibile di +/- 15 ore)

Ore da effettuare il 1° mese (nessun saldo di orario flessibile)

20 giorni di 8 ore	160 ore
Lavoro ridotto ordinato, 4 giorni di 8 ore	32 ore
Ore effettive possibili	128 ore
Ore effettivamente lavorate	137 ore

Riporto di un'eccedenza di 9 ore al mese seguente.

Rappresentazione sul conteggio:

Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7			Col. 8
			a	b	c	
			Saldo alla fine del PC precedente	Saldo alla fine del PC in corso	Differenza	
160	137	0	0	+9	-9	32

Ore da effettuare il 2° mese

21 giorni di 8 ore	168 ore
Lavoro ridotto ordinato, 5 giorni di 8 ore	40 ore
Ore effettive possibili	128 ore
Ore effettivamente lavorate	117 ore

Riporto al mese seguente di due ore in meno, tenuto conto del saldo del mese precedente.

Rappresentazione sul conteggio:

Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7			Col. 8
			a	b	c	
			Saldo alla fine del PC precedente	Saldo alla fine del PC in corso	Differenza	
168	117	0	+9	-2	+11	40

Ore da effettuare il 3° mese

23 giorni di 8 ore	184 ore
Lavoro ridotto ordinato, 5 giorni di 8 ore	40 ore
Ore effettive possibili	144 ore
Ore effettivamente lavorate	131 ore

Riporto al mese seguente di 15 ore in meno, tenuto conto del saldo del mese precedente.

Rappresentazione sul conteggio:

Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7			Col. 8
			a	b	c	
			Saldo alla fine del PC precedente	Saldo alla fine del PC in corso	Differenza	
184	131	0	-2	-15	+13	40

17. Aziende con perdita stagionale di ore di lavoro: cosa occorre osservare?

• Perdita stagionale di ore di lavoro

Il servizio cantonale verifica se presso l'azienda richiedente sono usuali oscillazioni stagionali del grado d'occupazione. In tal caso il servizio cantonale formula, nella sua decisione, una riserva corrispondente.

In caso di riserva, l'azienda deve calcolare la percentuale media della perdita di lavoro subita nello stesso periodo dei due anni precedenti, ricorrendo all'apposito questionario per la determinazione della perdita stagionale di ore di lavoro (n. 716.303.1, reperibile nella terza scheda del modulo di conteggio Excel e direttamente nell'eService «Domanda/conteggio ILR - procedura di conteggio ordinaria»).

Il questionario non va compilato se per gli stessi periodi dei due anni precedenti è già stato conteggiato il lavoro ridotto, in quanto le percentuali determinanti possono essere tratte dai relativi conteggi sul lavoro ridotto.

Nel periodo di conteggio in questione saranno indennizzate solamente le ore perse che superano la media delle ore perse negli stessi periodi dei due anni precedenti.

• Esempio

Il servizio cantonale ha espresso nella sua decisione in merito all'indennità per lavoro ridotto una riserva circa la stagionalità. In seguito a tale riserva l'azienda deve compilare il questionario per la determinazione della perdita stagionale di ore di lavoro.

La perdita media di lavoro imputabile a motivi stagionali negli stessi periodi dei due anni precedenti ammonta a 22,65 %.

Durante il periodo di conteggio di febbraio l'azienda registra una perdita di lavoro pari al 52 % del totale delle ore da effettuare.

– Perdita di lavoro in febbraio in %	52,00
– Perdita di lavoro media stagionale nei periodi di riferimento in %	- 22,65
– Percentuale della perdita di lavoro imputabile a motivi economici in febbraio	29,35

Per tutti i lavoratori indicati nel «Conteggio sul lavoro ridotto» e colpiti dal lavoro ridotto, viene effettuato il seguente calcolo:

Il numero delle ore perse in base alla colonna 8 diviso per la perdita di lavoro in % e moltiplicato per la percentuale della perdita di lavoro imputabile a motivi economici (ore perse: $52 \times 29,35$).

Il risultato del foglio di lavoro «Perdita stagionale di ore di lavoro» viene automaticamente trasferito al foglio di lavoro «Conteggio sul lavoro ridotto».

Estratto dal modulo «Conteggio sul lavoro ridotto»

(Si veda anche «Guida: completare il conteggio ordinario dell'ILR in Excel»)

1		8	9	10	11	
N. AVS Cognome/Nome	Col. 2 – 7	Ore perse dovute a lavoro ridotto	Saldo supplementari dei mesi precedenti	Perdita stagionale di ore di lavoro	Ore perse computabili	Col. 12 – 15
N. AVS Aubert Antoine		80	0	34.8	45.2	
N. AVS Bieri Brigitte		44	0	19.2	24.8	
N. AVS Donatello Diana		52	0	22.6	29.4	
N. AVS Clalüna Conradin		100	0	43.5	56.5	

Calcolo della colonna 11:

Aubert Antoine: $80 : 52 \times 29,35$

Bieri Brigitte: $44 : 52 \times 29,35$

Donatello Diana: $52 : 52 \times 29,35$

Clalüna Conradin: $100 : 52 \times 29,35$

La colonna 10 risulta dalla differenza tra la colonna 8 e la colonna 11 (solo se dalla colonna 11 non sono state sottratte ore in esubero):

ad es. Aubert Antoine: $80 : 52 \times 22,65$

Stesso estratto dal modulo «Conteggio sul lavoro ridotto», ma tenendo conto delle ore in esubero effettuate nei mesi precedenti

1		8	9	10	11	
N. AVS Cognome/Nome	Col. 2 – 7	Ore perse dovute a lavoro ridotto	Saldo ore supplementari dei mesi precedenti	Perdita stagionale di ore di lavoro	Ore perse computabili	Col. 12 – 15
N. AVS Aubert Antoine		80	0	34.8	45.2	
N. AVS Bieri Brigitte		44	15	19.2	24.8	
N. AVS Donatello Diana		52	30	22.6	22	
N. AVS Clalüna Conradin		100	150	43.5	0	

La colonna 9 viene considerata nella colonna 11:

Aubert Antoine: nessun saldo di ore in esubero dei mesi precedenti. La colonna 11 resta invariata.

Bieri Brigitte: le 15 ore in esubero sono interamente compensate dalle ore perse imputabili a fattori stagionali: la colonna 11 resta invariata.

Donatello Diana: le 30 ore in esubero superano di 7,4 ore le ore perse imputabili a fattori stagionali. Queste 7,4 ore vengono dedotte dalle 29,4 ore perse computabili della colonna 11.

Clalüna Conradin: le 150 ore in esubero non possono essere interamente compensate né mediante le ore perse imputabili a fattori stagionali né mediante le ore perse computabili. Non è possibile far valere alcuna ora persa per Clalüna Conradin in questo periodo di conteggio. Resta, tuttavia, un saldo di 50 ore in esubero che va riportato nella colonna 9 di un eventuale prossimo conteggio del lavoro ridotto.